

**GENERAL SOA**  
**AUDIZIONE IN MERITO ALLE RISOLUZIONI 7-00220 MAZZETTI, 7-00229 MANES, 7-00234 SANTILLO E 7-00247 MILANI: INIZIATIVE NORMATIVE VOLTE AD APPORTARE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, LA REVISIONE DEI PREZZI E L'ESECUZIONE DEGLI APPALTI**

*GeneralSoa intende ringraziare la VIII Commissione della Camera che ha ritenuto di promuovere, attraverso le Risoluzioni presentate, un ulteriore dibattito pubblico sull'importante tema della revisione del Codice dei Contratti pubblici.*

*Di seguito, l'Associazione presenta le proprie osservazioni e proposte di modifica al suddetto Codice, come già inviate al Ministero dei Trasporti, nell'ambito dell'ultima Consultazione pubblica indetta a riguardo.*

**LA PROPOSTA DI MODIFICHE DI GENERALSOA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**1) Chiarimenti in tema di elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**

Il Codice degli Appalti Pubblici disciplina, per gli **appalti sottosoglia comunitaria**, i **criteri per l'invito alle procedure negoziate** degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti tramite indagini di mercato o con ricorso ad elenchi di operatori economici (art. 50 del D.Lgs. 36/2023) Trattasi della maggior parte degli appalti, che spesso vengono gestiti da piccole stazioni appaltanti.

La formazione degli **albi fornitori o delle richieste di manifestazioni di interesse**, si interseca con la previsione dell'art. 100 del codice che recita al comma 4: *"Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da appaltare, rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione a qualsiasi titolo dell'appalto"*.

Tale disposizione dovrebbe costituire il presupposto indefettibile anche delle procedure di affidamento sottosoglia, nelle quali invece vi è una sovrabbondante richiesta di documenti da parte delle stazioni appaltanti che comporta la definizione di categorie e sottocategorie diverse da quelle di qualificazione.

Inoltre, tale messe di documentazione, quasi sempre esterna alla Banca Nazionale dei Contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'operatore economico, è difficile da controllare celermente ai fini delle previste verifiche di veridicità.



### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.1, art. 1, comma 3, lettera b), dopo le parole "distinti per categoria e fascia di importo" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'Allegato II.12 art. 2, commi 3 e 4."

### **2) Introduzione di un'alternativa alla logica dei lavori di punta ex articolo 18, comma 9, lett. c) dell'Allegato II.12**

In merito al computo dei requisiti tecnici si ritiene opportuno, anche alla luce del principio di massima partecipazione, offrire un'alternativa alla logica dei lavori di punta, **di cui all'articolo 18, comma 9, lettera c) dell'Allegato II.12**, mediante l'introduzione di un calcolo legato al complesso dei lavori eseguiti invece che ad uno o più macro lavori.

Tale modifica agevolerebbe l'ingresso anche delle piccole imprese nel mercato dei lavori pubblici attuando tutti i principi ispiratori del Codice.

### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.12, articolo 18, comma 9, lettera c), dopo le parole: «sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta», sono inserite le seguenti: «, ovvero in alternativa della somma dei lavori eseguiti per un importo complessivo pari al 160 % della classifica richiesta»

### **3) Estensione della qualificazione SOA ai servizi e forniture ex articolo 46 dell'Allegato II.12**

Nell'attesa del DPCM governativo che disciplinerà i **servizi e forniture oggetto dell'estensione della qualificazione SOA**, si ritiene opportuno fornire delle linee di indirizzo utili ad identificare le tipologie di servizi e le forniture oggetto della qualificazione degli operatori economici, in modo che siano effettivamente qualificabili e certificabili, al fine di assicurare il bilanciamento tra la specificità della procedura e la specificità dei requisiti richiesti.

### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.12, articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 si identificano tra le tipologie di servizi oggetto di qualificazione differenziata, da parte delle SOA, quelli elencati nell'art.1 comma 53, della legge n. 190 del 2012, come maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.

### **4) Riduzione del massimale della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g) dell'Allegato II.12 in caso di rinnovo**

L'obbligo di contrarre una polizza assicurativa, con un massimale esorbitante, pari all'ammontare indicato nella lettera g) dell'articolo 9, comma 2, dell'Allegato II.12 è ragionevole e coerente con la norma stessa, solo nella fase del rilascio dell'autorizzazione, ossia allorquando il fatturato è ancora



esiguo ed il margine di rischio è più elevato per l'inesperienza e la complessità dei compiti che gravano sulla Soa esordiente.

Tuttavia, una volta che una SOA ha consolidato la professionalità e la clientela e correlativamente ha aumentato il fatturato, diventa illogico porre massimali così elevati che poche compagnie acconsentono ad assicurare.

#### **Proposta di modifica**

*All'Allegato II.12, articolo 9, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:*

*g-bis) dal terzo rinnovo annuale, il massimale della polizza assicurativa di cui alla lettera g) è almeno pari a tre volte la media del volume d'affari dei tre anni precedenti.*

#### **5) Problematiche relative ai criteri di valutazione dei lavori di cui all'articolo 24, comma 5, dell'Allegato II.12**

Relativamente ai criteri di valutazione dei lavori di cui all'articolo 24, comma 5, dell'Allegato II.12, si ritiene opportuna la modifica della norma in quanto non tiene conto della digitalizzazione degli atti urbanistici dei comuni.

Si propone l'introduzione di un comma ulteriore all'articolo 24, dopo il comma 8, relativo alla verifica dei titoli abilitativi edilizi, che costituisce ancora oggi un processo in cui si verificano criticità che rallentano ed alterano la procedura di attestazione, a causa del surplus di lavoro di cui sono già gravati gli enti locali incaricati di tali riscontri.

Si segnala che, nelle attività di verifica in questione, molto spesso gli uffici dei Comuni interessati non riescono a rispettare i termini indicati dalle SOA, fornendo i riscontri con ampi ritardi o non fornendoli affatto e compromettendo il prosieguo dell'istruttoria.

#### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.12, articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a), la parola «autentica» è soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis: laddove l'Ente Pubblico interpellato non adempì alla richiesta di verifica del titolo abilitativo nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta della SOA, quest'ultima effettua un ulteriore sollecito. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, la SOA può procedere alla positiva conclusione della procedura di verifica ed utilizzare la certificazione di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione dell'impresa così come rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori.

#### **6) Abrogazione del comma 24 dell'articolo 18, Allegato II.12**

L'art. 18, comma 24, dell'Allegato II.12 prevede per le imprese che operano nel settore edile con lavorazioni di perforazione (categoria OS20/B, OS21 e OS35) l'obbligo di avere nel proprio organico un numero determinato di operai specializzati muniti di patentini per l'idoneità all'utilizzo di



macchine complesse. Tale previsione mal si concilia con la fase della qualificazione in quanto tali capacità e specializzazione attengono esclusivamente alla fase di esecuzione dei lavori il cui controllo spetta alla stazione appaltante.

In più si consideri che in questo modo le imprese sono costrette ad assumere personale specializzato dal momento della qualificazione fino ad una eventuale aggiudicazione di un lavoro specialistico quando invece potrebbero farlo solo in caso di effettiva aggiudicazione ed esecuzione di lavori nelle categorie specialistiche.

La verifica di tale requisito da parte delle stazioni appaltanti direttamente nel cantiere di lavoro, dove l'attività specialistica viene effettuata, aumenterebbe la sicurezza dei cantieri edili e la tutela dei lavoratori.

#### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.12, articolo 18, il comma 24 è abrogato.

### **7) Estensione della perizia a tutte le operazioni di trasferimento di azienda**

L'articolo 16 dell'Allegato II.12 presenta una lacuna della normativa, in quanto come precisato più volte da ANAC, per tutte le tipologie di trasferimento aziendale è necessaria la perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale e non solo in caso di cessione d'azienda; pertanto, si propone che tutte le operazioni di trasferimento d'azienda necessitino di perizia.

#### **Proposta di modifica**

All'allegato II.12, articolo 16, comma 10, le parole «nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i casi individuati dal comma precedente».

### **8) Proroga dell'incarico di direttore tecnico**

La mancata previsione nel Codice di una norma transitoria per l'attribuzione ed il mantenimento dell'incarico di direttore tecnico mette a rischio molti posti di lavoro, soprattutto di professionisti di età avanzata con difficoltà a reimpiegarsi nonché l'operatività delle imprese, in particolare quelle medio piccole che hanno un solo direttore tecnico e che vedrebbero compromessa la propria qualificazione.

Per evitare una crisi (già avuta in passato), si propone, in linea con i Codici precedenti, che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico presso un'impresa qualificata possano continuare a svolgere tale funzione, così da assicurare altresì il mantenimento di adeguate competenze.

#### **Proposta di modifica**

All'Allegato II.12, articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.



**9) Estensione dell'affidamento della direzione tecnica dei lavori, ex articolo 11, comma 3, dell'Allegato II.18, anche per la categoria OS 25**

Si propone di estendere l'affidamento della direzione tecnica dei lavori, come previsto dall'articolo 11, comma 3 lett. a dell'Allegato II.18, anche alle categorie OS 25. La mancata applicazione di tale previsione potrebbe infatti far supporre l'introduzione di un trattamento differenziato per il direttore tecnico di questa categoria.

Già due sentenze (Cons. Stat. 4290/2015 e TAR Lazio 2677/2016) hanno previsto per entrambe le categorie il mantenimento dei direttori tecnici "in deroga", ritenendo illegittime previsioni contrarie.

Già il MIBACT-UDCM Legislativo n. 0027271 del 19.12.2017 aveva stabilito l'applicabilità del regime di tutela anche ai direttori tecnici per la cat. OS25.

**Proposta di modifica**

All'Allegato II. 18, articolo 11, comma 3, lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «, nonché ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, i quali possono conservare l'incarico presso la stessa impresa».

Con viva cordialità,

Presidente General SOA

*Francesco Lazzaroni*